REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE

Oggetto: **Comune di Aglientu (SS).**
Deliberazione del CC n. 03 del 16.03.2018 – Verifica di coerenza.
PUC in adeguamento al PPR e al PAI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977 s.m.i., recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;

VISTA la L.R. n.31 del 13 novembre 1998 s.m.i., che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 23567/38 del 07.08.2017 con il quale sono state attribuite all'Ing. Antonio Sanna le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

VISTO l'articolo 20, comma 5, della L.R. n. 45 del 22 dicembre 1989, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della L.R. n.11 del 3 luglio 2017, che prevede che la deliberazione di approvazione di uno strumento urbanistico generale o di una sua variante è sottoposta alla verifica di coerenza di cui all'articolo 31 della L.R. n.7 del 22 aprile 2002 (legge finanziaria 2002), con gli strumenti sovraordinati di governo del territorio, inclusi il Piano paesaggistico regionale e il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino unico regionale, e con le disposizioni normative e le direttive regionali in materia urbanistica ed edilizia;

VISTO il D.P.G.R. n. 26781/DecP/152 del 15 dicembre 2014 con il quale è stato ricostituito il C.T.R.U.;

VISTO il Piano urbanistico del Comune di Aglientu, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 16.12.2015;

RICHIAMATA la nota prot. n. 28760/DG del 21.07.2016 contenente le osservazioni formulate sul PUC adottato, ai sensi dell'art. 20 bis della L.R. n.45 del 22 dicembre 1989, dalla Direzione Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia;

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

VISTO il Piano Urbanistico in adeguamento al PPR e al PAI del Comune di Aglientu, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 16.03.2018;

VISTA l'istanza n. 6297 del 27.07.2018 (integrata con note n. 9414 del 06.12.2018 e 9666 del 07.12.2018) con la quale il Comune di Aglientu chiede l'esame del PUC in oggetto;

VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio che, pur non materialmente allegata alla presente determinazione, si intende integralmente richiamata;

VISTO il parere conforme del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 14.12.2018;

RITENUTO di dover provvedere conformemente alle risultanze della relazione istruttoria e al parere conforme del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica;

DETERMINA

Art. 1 Il PUC in adeguamento al PPR e al PAI del Comune di Aglientu, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 16.03.2018 di adozione definitiva è **rimesso** all'Amministrazione comunale.

Art. 2 L'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla rimozione dei vizi evidenziati ed alla correzione ed integrazione dell'atto di pianificazione come di seguito specificato:

<u>In Generale</u>

1. Le integrazioni inerenti le NTA (approvate con DCC n. 3/2018 e sostituite con nota n. 9414 del 6.12.2018) non si configurano come correzione di errori materiali o eliminazione di refusi (come stabilito nella stessa DCC 3/2018 e precisato nella nota Regionale n. 39224 del 15.10.2018, con la quale si autorizzava la sospensione del procedimento richiesta dal Comune), ma riguardano una complessiva rielaborazione del documento con una nuova struttura e la modifica di alcuni dispositivi normativi; è pertanto, necessaria una approvazione del documento da parte del Consiglio comunale.
2. Gli elaborati trasmessi con la DCC n. 3/2018 di approvazione non sono stati firmati dai professionisti incaricati né recano la dicitura "*allegato alla DCC n. 3 del 16.03.2018*". Inoltre, alla DCC di approvazione, sono stati allegati solo alcuni elaborati e non tutti quelli che costituiscono il piano. Pertanto alla Delibera di recepimento dei presenti rilievi, dovranno essere allegati tutti gli elaborati, costituenti il Piano, nella versione definitiva.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Piano di Assetto Idrogeologico

3. Relativamente alla cartografia, è necessario trasmettere le "Carte di sovrapposizione della zonizzazione del progetto di piano" del centro urbano con le aree di pericolosità idrogeologica derivanti dallo studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica approvato, redatto ai sensi dell'articolo 8, comma 2, delle NA del PAI. Inoltre è necessario integrare tutte le tavole di sovrapposizione (comprese le taw. DU06 "sovrapposizione territorio extraurbano") con le mappe della pericolosità da inondazioni costiere (PGRA) e con le fasce di tutela dei corpi idrici di cui all'art. 8, commi 8 e 9 delle NA del PAI.
4. Relativamente alle NTA del PUC:
   - si rappresenta la necessità di esplicitare l'obbligo del rispetto del principio di invarianza idraulica (art.47 delle NA del PAI) all'art. 4 "Attuazione del PUC" relativamente alla disciplina per la predisposizione dei piani attuativi;
   - è necessario stabilire le norme d'uso relativamente alle aree di pericolosità da inondazione costiera ai sensi dell'articolo 41 delle NA del PAI.

Assetto Ambientale: PPR - Componenti di paesaggio

5. Si richiede la rappresentazione univoca delle componenti di paesaggio così come ridefinite dal Comune sulla base degli studi di dettaglio operati sul territorio, eliminando pertanto la rappresentazione delle componenti (individuate secondo i perimetri del PPR) nella Tav. CS11 e proponendo una rappresentazione delle componenti individuate nella Tav. CS12B alla scala adeguata (1:10.000) e secondo una retinatura più aderente alla rappresentazione proposta nel PPR. Relativamente alle NTA si rappresenta che permangono alcune carenze e che pertanto per ciascuna componente ambientale, come individuata dal Comune, nelle NTA del PUC si dovrà prevedere apposita disciplina di salvaguardia e tutela con riferimento a quanto disciplinato nelle NTA del PPR (artt. da 22 a 30).

Assetto Ambientale: Beni Paesaggistici

6. L'analisi dell'elaborato CS11 ha evidenziato che il Comune ha operato una riperimetrazione in scala di dettaglio dei beni paesaggistici ambientali definiti ai sensi dell'art. 17 delle NTA del PPR (quali, ad esempio: Promontori, Sistemi di spiaggia, Zone umide costiere). Si fa presente che i Beni paesaggistici dovranno essere riportati nel PUC così come cartografati dal PPR (beni ex art. 143 del D.Lgs. 42/04) o definiti ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/04. Si suggerisce, inoltre, di suddividere la tavola delle componenti di paesaggio ambientali da quella dei Beni Paesaggistici ambientali, prevedendo per questi una retinatura più chiara e visibile, possibilmente utilizzando la stessa simbologia della legenda del PPR.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

7. Non sono stati rappresentatati sulla carta del PUC i seguenti BBPP:
   - DM 10.02.1965 "Aglientu Intero Territorio Comunale" (art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004);
   - *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* (art. 142 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/04) (Riu Bassacutena, Rio Jaconi, Riu Piscina, Rio Riareddu, Riu Sparendeu di Cuoni, Rio Vignola, Rio La Faa, Riu Li Saldi);
   - *i "territori coperti da foreste e da boschi"* (art. 142 comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004). Per tale individuazione si dovrà specificare che il limite rappresentato ha valore indicativo e dovrà essere verificato con il corpo forestale alla presentazione delle istanze di autorizzazione paesaggistica;
   - *fiumi, torrenti e corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* (art. 17 delle NTA del PPR – art. 143 del D.Lgs 42/04) come individuati nella cartografia del PPR.
8. Relativamente alle NTA si fa presente che non risulta nell'elenco di cui all'art. 12 comma 4 delle NTA del PUC il Rio Bassacutena tra quelli iscritti *negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.*

<u>Assetto Ambientale: Aree Istituzionalmente tutelate</u>

9. La carta degli incendi (CS14) deve esplicitare la tipologia di soprassuolo interessato (Bosco, pascolo o altro tipo di soprassuolo);
10. Sulla fascia dei 150 metri dal Rio Vignola sussiste anche il vincolo di inedificabilità ai sensi dell'art. 10 bis della LR 45/89; tale vincolo dovrà essere indicato nel piano.

<u>Assetto Storico Culturale: Patrimonio diffuso art. 49 NTA del PPR</u>

11. Le norme relative ai beni paesaggistici da repertorio copianificati (tabella 3 del verbale di copianificazione) rimandano correttamente alla sezione apposita delle schede di copianificazione allegate al verbale; tale documento non risulta al momento inserito tra gli elaborati del PUC e dovrà pertanto essere allegato.

    Si richiede, inoltre, di inserire nelle tavole di zonizzazione le fasce di rispetto AR previste nelle NTA indicando nelle stesse tavole il codice identificativo del bene.

    Si fa presente, inoltre, che non è rappresentato nella Tav. CS12 né disciplinato e definito nelle NTA del PUC, il Bene Identitario "Tonnara Cala Vignola" (ID 7383 - tabella 2 del verbale di copianificazione).

Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari – Tel: +39 070 6064390 – Fax: +39 070 6064319
eell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Assetto Storico Culturale: Elementi dell'insediamento rurale sparso – stazzi (art. 51 NTA del PPR)

12. Si richiede inserire nelle tavole di zonizzazione le fasce di rispetto AR previste nelle NTA indicando nelle stesse tavole il codice identificativo del bene.

Assetto Insediativo – Rappresentazione dello stato di attuazione dello strumento urbanistico vigente

13. Si dovrà provvedere al completamento della *"Appendice 1: Tabella Parametri urbanistici e standard"* allegata alla relazione. Si evidenzia, ad esempio, che per le zone C1.3, C1.4, F1 e F3 relativamente alle informazioni richieste sul piano attuativo viene indicata una generica DCC ma non vengono fornite informazioni sulle Convenzioni o sulle opere di urbanizzazione. Si ricorda che tali informazione, relativamente alle zone F, erano già disponibili nella precedente *"Tab art. 6 LR 8/2004" (allegata alla DCC 35/2015 di adozione).*
    Si rappresentano inoltre ulteriori carenze inerenti, a titolo di esempio, le superfici errate attribuite ad alcuni comparti (F3), l'indicazioni dei volumi per gli F1, non differenziati tra realizzati e realizzabili, il computo degli abitanti insediati che non trova riscontro nei dati dei residenti. Il piano dovrà fornire informazioni quali: i principali parametri urbanistici con l'indicazione, per ciascuna sottozona urbanistica omogenea, della superficie di riferimento (territoriale e fondiaria), degli indici (territoriale e fondiario), dei volumi (esistenti, da piano e da realizzare), delle abitazioni (esistenti, occupate e vuote), degli abitanti (insediati, insediabili e relativa dotazione volumetrica) e degli atti abilitativi sui comparti già attuati.

Dimensionamento: Capacità insediativa del litorale ai sensi del DA 2266/U/1983

14. E' necessario integrare la tabella "art. 6 LR 8/2004" riordinando o, ove mancante, inserendo, gli elementi giuridico amministrativi legittimanti gli interventi (estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale, data di convenzionamento, data di completamento delle opere di urbanizzazione). Si richiedono, in particolare, chiarimenti sulle modalità di attuazione dei comparti F3 "campeggi" con riferimento anche ai volumi pubblici realizzati e a quelli programmati.

Dimensionamento: Stima del fabbisogno residenziale

15. Dai dati riportati in relazione e in tabella *"Appendice 1: Tabella Parametri urbanistici e standard",* allegata alla relazione generale, risultano attualmente insediati 480 abitanti (computando esclusivamente le zone A, B e C) e si programma l'insediamento di ulteriori 570 (per totali 1050 abitanti); tale analisi contrasta con gli attuali 1206 residenti (dato che deve risultare quale somma nella colonna abitanti insediati) e i previsti circa 1770 abitanti residenti al 2026 (dato che deve risultare quale somma nella colonna abitanti insediabili). Si richiede,

pertanto, di fornire un dimensionamento del fabbisogno residenziale coerente con la realtà del Comune al fine di programmare correttamente le nuove aree di espansione residenziale limitando, per quanto possibile, il consumo di suolo. Si segnala che si dovranno computare gli abitanti insediati in tutte le zone urbanistiche e non solo nelle zone A, B e C. In particolare, relativamente ai centri rurali (CR), essendo promosso con il PUC un meccanismo che prevede la concentrazione delle volumetrie in borgate soggette a pianificazione attuativa (che saranno dotate di servizi per la residenza) e consentendo l'edificazione anche senza il titolo di imprenditore agricolo (art. 26 della LR 8/2015) appare incoerente la considerazione proposta in relazione generale che giustifica il non computo dei residenti (attuali e futuri) nei CR in quanto la progettazione degli stessi CR non modifica il potenziale volumetrico della zona E.

Zona A – Centro di antica e prima formazione

16. Si devono motivare, con riferimento al riconoscimento dei caratteri propri della zona A, le modifiche apportate alla zona A rispetto a quella definita nello strumento urbanistico vigente (ad esempio l'area a sud dell'abitato classificata da B ad A e quella a sud est classificata da A a C1.4).

Si richiede inoltre, considerati i caratteri storici dell'edificato e la identificazione come zona storica già dal PUC 2004, di riclassificare come zona A (come del resto già definito nel PUC adottato) la zona B1.16 a est dell'abitato.

Zona B

17. Si richiede di inserire nelle NTA i parametri e gli indici urbanistici coerenti col DA 2266/U del 1983; si fa presente, infatti, che nella tabella 2, cui le NTA rimandano per gli indici, gli stessi non sono indicati in maniera evidente.

Zone C

18. Relativamente alle zone C3, si rappresenta che le tabelle del piano (sia la Tabella indici e parametri allegata alla relazione sia nella tabella 3 allegata alle NTA) risultano non coerenti con quanto rappresentato in cartografia (ad esempio non si ritrovano nelle tavole di zonizzazione le nuove previsioni C3.6 e C3.7 individuate invece nelle tabella). Sulla base di tali incongruenze e delle carenze evidenziate nella sezione dedicata al dimensionamento di piano potrebbe essere necessaria una rivalutazione delle zone C.

Zone E

19. Le norme indicano come presenti sul territorio le sottozone E2, E4, E5 mentre nelle tavole DU05 "zonizzazione agricola" sono presenti le sottozone E1, E2, E5 oltre ai Centri Rurale (di

Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari – Tel: +39 070 6064390 – Fax: +39 070 6064319
eell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

fatto sottozona E4). Pertanto, si dovrà verificare la perimetrazione della sottozone agricole definendo una corrispondenza inequivocabile tra la Cartografia e l'apparato normativo del PUC.

20. Si suggerisce di rendere la disciplina di attuazione dei Centri Rurali più chiara e leggibile, ad esempio accorpando gli articoli delle NTA n. 75 "piano attuativo per i centri rurali", art. 7 "perequazione urbanistica e crediti edilizi" e 53 "zone E4)" o richiamandoli chiaramente negli stessi articoli.
21. E' necessario inserire nell'articolato una norma che garantisca che gli interventi edilizi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche tipiche della zona agricola.

<u>Zone F</u>

22. Relativamente alle F1 ed F3 si rappresenta che le NTA devono meglio specificare, anche mediante il completamento della *tabella 5* (allegata alle NTA) e della *"Appendice 1: Tabella Parametri urbanistici e standard"* (allegata alla relazione) le volumetrie realizzate, da realizzare e realizzabili. Relativamente alle zone F1 si fa presente che il completamento dei comparti (secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 56 delle NTA) sarà ammissibile solo qualora siano stati portati a termine tutti gli obblighi convenzionali; in alternativa, eventuali nuove volumetrie potranno essere riprogrammate con nuovi piani attuativi coerenti con la normativa del PUC adeguato al PPR.
23. Relativamente alle F3 si fa presente che le aree destinate ai tre campeggi ricadono all'interno dei 300 metri dalla battigia marina, in aree con forti valenze ambientali; pertanto, appare opportuno limitare le nuove volumetrie (ammettendo solo quelle strettamente necessarie per eventuali servizi alle strutture), dimostrando l'ammissibilità e la localizzazione più appropriata nei progetti norma (non ancora redatti). Al momento il piano conferma per ciascuno degli F3 nuove volumetrie pari a 5400 mc che dovranno essere valutate anche ai sensi dell'art. 10 bis della LR 45/89.
24. Relativamente alle zone F4, ricadenti in fascia costiera nell'area di Vignola, si fa presente che il Comune non ha dimostrato adeguatamente la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 20 delle NTA del PPR; infatti le proporzioni dimensionali con gli insediamenti esistenti (sia in termini volumetrici che di superficie territoriale), la localizzazione dei volumi indicata nei progetti guida, non consentono di inquadrare tali comparti come completamento di insediamenti esistenti. Si fa presente che il Comune ha rappresentato, in relazione generale – pag 31, la distribuzione volumetrica delle zone F su tutto il territorio comunale, dove ha evidenziato che globalmente i volumi esistenti risultano pari al 72% dei volumi programmati (i

nuovi volumi sono pari al 28%). Come già osservato, il Comune deve dimostrare l'effettiva sussistenza funzionale e dimensionale del requisito di completamento a scala locale localizzando le nuove volumetrie in adiacenza e connessione con gli insediamenti esistenti e nelle aree di minor pregio paesaggistico e ambientale. Si dovrà, inoltre, valutare attentamente la coerenza di tali scelte con i valori paesaggistici e naturalistici dell'area e con il piano di gestione del SIC. Per questi comparti, sarà necessario un ridimensionamento della superficie trasformabile e una rilocalizzazione dei volumi.

Zone G

25. Non vi è corrispondenza tra quanto rappresentato nella cartografia con quanto disciplinato nelle NTA e elencato nella *Tabella parametri urbanistici e standard;* ad esempio:
    - le zone G2.6 (localizzata in cartografia nei pressi di Vignola mare) non è elencata all'articolo 63 delle NTA;
    - la zona G2.7 (localizzata in cartografia nei pressi di Vignola Mare) non è individuata nelle tabelle di piano;

    Permane, in generale, la necessità di meglio specificare le destinazioni di opere previste, con particolare riferimento alle zone G previste nell'area costiera.

Zone H e fasce di rispetto

26. È necessario che il piano rappresenti nelle tavole di zonizzazione le aree di rispetto AR relative all'assetto storico culturale, così come le fasce di rispetto stradale, cimiteriale e del depuratore.

Aree S

27. La nuova previsione di aree S4 nell'area costiera di Vignola contrasta con il principio per cui le aree destinate a standard, di zone A e B, devono essere realmente fruibili e le destinazioni d'uso previste devono essere compatibili coi valori e i vincoli paesaggistici e ambientali presenti. Si chiede, pertanto, di riclassificare le aree S4 individuate nell'arco costiero, rimandando, possibilmente, le previsione di aree di sosta alla stesura del Piano di Utilizzo del Litorale.

Regolamento Edilizio

28. A titolo indicativo e non esaustivo si riportano le seguenti considerazioni/suggerimenti per l'adeguamento:

- inserire la disciplina per il calcolo dei volumi con riferimento a quanto previsto dal DA 2266/U/83 (Decreto Floris) e dalla relativa circolare esplicativa del 10 maggio 1984 n.1/84; per quanto non espressamente ivi previsto il regolamento deve riferirsi al DA 9743-271/1977

Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari – Tel: +39 070 6064390 – Fax: +39 070 6064319
eell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

(Decreto Soddu) e alla relativa circolare esplicativa del 20 marzo 1978 n. 2-A;

- riportare le procedure di esproprio come da DPR 327/2001;
- riportare la definizione dei parametri di abitabilità conformemente alle normative di settore (DM Sanità 5 luglio 1975).

Si segnala che le regole e discipline contenute nel regolamento edilizio, poste in capo alla responsabilità comunale, seppur non espressamente qui rilevate, devono comunque risultare conformi al quadro normativo sovraordinato.

Art. 3 A partire dalla data di presentazione da parte della Amministrazione Comunale delle integrazioni richieste decorreranno nuovamente i novanta giorni previsti dall'art. 31 della L.R. n.7 del 11 aprile 2002 smi, così come modificato dall'art. 8, comma 9, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai sensi dell'articolo 21, comma 9, della L.R. n.31 del 13 novembre 1998 s.m.i. ed è trasmessa al Comune per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Sanna
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)

Dir. Serv. Pian.: Ing. Alessandro Pusceddu
Resp. Settore: Ing- Carla Sanna
Funz. Istruttore: Ing. Nevio Usai

Viale Trieste, 186 – 09123 Cagliari – Tel: +39 070 6064390 – Fax: +39 070 6064319
eell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it

Prot. N. 47794 del 17/12/2018
Determinazione N.2007

Firmato digitalmente da

ANTONIO SANNA